



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Socio Fondatore AssoProfessioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Commissioni riunite 8^a e 9^a del Senato della Repubblica

A.S. n. 854

Roma, 12 settembre 2023

Ringraziamo le Commissioni riunite in epigrafe per l'invito a trasmettere un contributo scritto sul disegno di Legge n. 854/2023, in merito ai profili del provvedimento di interesse della categoria professionale rappresentata dalla nostra associazione.

Infatti, visto il testo del disegno di Legge, riteniamo di esprimere alcune nostre osservazioni in riferimento all'articolo 24 intitolato: Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica.

L'articolo intervenendo sulla materia dei bonus edilizi proroga ulteriormente al 31.12.2023 la possibilità di concludere i lavori, e di conseguenza beneficiare del bonus, a condizione che al 30 settembre 2023 siano stati effettuati il 30% dei lavori commissionati.

Per la fruizione del bonus, è necessario che su tale credito di imposta sia apposto il visto di conformità ad opera di professionista abilitato a tale funzione.

Proprio su questo punto la nostra Associazione, come già fatto in altre audizioni parlamentari, si permette nuovamente di sottolineare la possibilità di introdurre all'interno dell'articolo 24 una specifica estensione dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sui crediti maturati con il bonus edilizio, includendo i Tributaristi qualificati di cui alla legge 4/2013 e certificati a norma UNI 11511:2020 ed i Revisori Legali iscritti nell'elenco tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

A tal fine ci permettiamo di fare una breve ma doverosa premessa sulle peculiarità ed evoluzione delle due figure professionali.

La nostra Associazione come già sottolineato in precedenza è già intervenuta in altre audizioni in merito a tale problematica, facendo presente l'illegittima esclusione di tali soggetti.

I Tributaristi, come i Commercialisti, forniscono assistenza e consulenza contabile e fiscale, nei confronti dei privati e delle imprese, instaurando un rapporto di collaborazione professionale fiduciaria.

L'esclusione dei Tributaristi dalla possibilità di apporre il visto di conformità, obbligherebbe i clienti di quest'ultimi a rivolgersi ad altre figure professionali, con le conseguenze immaginabili sul proseguimento del rapporto fiduciario creato nel tempo con l'attività di assistenza fiscale e contabile.



Oltre all'eventuale interruzione o svilimento del rapporto fiduciario, si genererebbe un danno nei confronti della categoria professionale dei Tributaristi, e di tutti i loro clienti.

La legge 14 gennaio 2013 n° 4 introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. L'attestato di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci può essere rilasciato ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8).

In particolare l'articolo 7 di detta Legge, disciplina il sistema di attestazione ai fini della tutela dei consumatori, e specifica nei punti c) ed e) di tale articolo, che le associazioni dei professionisti, previa le necessarie verifiche e sotto la responsabilità del Presidente dell'Associazione, possono attestare il possesso di requisiti di professionalità per mantenere l'iscrizione all'Associazione e il possesso della polizza assicurativa a copertura dei relativi rischi di errori professionali.

Se il legislatore nel 2013 ha ritenuto opportuno normare il settore dei servizi professionali, vuol dire che le sue intenzioni sono state quelle di portare ad una parificazione i Professionisti appartenenti a Ordini e Collegi con i Professionisti organizzati in forme associative disciplinate dalla Legge 4/2013.

Il suggerimento che la nostra Associazione rivolge alle Commissioni parlamentari è quello di includere per l'apposizione del visto di conformità, i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati, dopo aver superato un'apposita esaminazione di parte terza, come previsto dall'attuale normativa, e qualificati ai sensi della legge 4/2013.

Tali soggetti sono attualmente autorizzati come intermediari fiscali, e abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art 63 del D.P.R. n. 600/1973.

E' stato alcune volte rimarcato nelle sede competenti, da parte di rappresentanti di Ordini e Collegi, che i Professionisti non organizzati sotto tali forme non hanno superato un esame di stato.

Ci permettiamo di ricordare che anche la figura del vecchio Ragioniere Commercialista, prima del 1992, anno della modifica dell'ordinamento della Professione di Ragioniere, non prevedeva il superamento di un Esame di Stato, e tale esame è stato introdotto con Ordinanza Ministeriale del 29 luglio 1997, con la quale il Ministero dell'Università, aveva indetto per i mesi di ottobre e dicembre 1997 la prima e seconda sessione di esami di stato per Ragionieri.

Con l'unificazione dell'albo dei Dottori Commercialisti con quello dei Ragionieri Professionisti, i soggetti iscritti al Collegio dei Ragionieri prima del 1997, e di conseguenza privi dell'esame di stato, sono stati inclusi all'interno dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili nella Sezione A, con tutte le prerogative professionali del caso compresa quella di apposizione del Visto di Conformità una volta introdotto.

Evidenziando quanto sopra, ci permettiamo di segnalare e richiedere a queste Commissioni l'allargamento ai Tributaristi qualificati di cui alla legge 4/2013 e certificati a norma UNI 11511:2020 della possibilità di apporre del visto di conformità, sia per quanto riguarda i Bonus edilizi, sia per quanto riguarda i crediti di imposta superiori a Euro



5.000,00 scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi e Iva, e in tutti i casi in cui la legge richieda tale adempimento.

Come già ribadito in precedenza, i Tributaristi iscritti nelle Associazioni di cui alla Legge 4/2013, sono obbligati a svolgere la formazione per l'acquisizione dei relativi crediti formativi, hanno l'obbligo della stipula di polizza assicurativa per gli errori professionali, e devono sottostare a codice deontologico ed etico.

Tutto questo garantisce il livello di professionalità e controllo di tali professionisti.

Ad ulteriore ragione, possiamo segnalare, che la normativa Europea, includendo nel concetto di impresa anche le libere professioni, Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003/361/CE e dal regolamento UE n 1303/2013, non ha mai fatto distinguere tra le varie figure professionali, ma ha sempre privilegiato il principio della concorrenza e della libertà di Associazione delle figure professionali.

Riteniamo, inoltre, che l'inclusione dei Tributaristi qualificati di cui alla legge 4/2013 e certificati a norma UNI 11511:2020 e il conseguente ampliamento della relativa platea dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità, possa portare un beneficio anche all'Amministrazione Finanziaria, che beneficia di un'ulteriore soggetto qualificato, con cui collaborare per il puntuale adempimento degli obblighi tributari.

Inoltre, è fuor di dubbio, che vi sia un beneficio per il consumatore finale che vede applicata all'erogazione dei servizi professionali, la tanto cara disciplina della concorrenza fortemente voluta dall'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'inclusione dei Revisori Legali, ci permettiamo di segnalare che l'esistenza di un elenco degli iscritti al Registro dei revisori Legali, tenuto presso il MEF e vigilato dallo stesso Ministero, non può far nascere dubbi sulla legittimità di questi soggetti all'apposizione del Visto di Conformità.

E' difficile da comprendere il motivo di tale esclusione, dopo che l'ordinamento giuridico italiano, ha delegato a questi Professionisti la tutela della pubblica fede con la relativa certificazione dei bilanci, e indicato tale figura Professionale come unica legittimata ad attestare tutte le operazioni straordinarie previste dal Codice Civile e dal Codice della crisi in materia societaria.

Alla Luce di quanto evidenziato risulta sempre di più difficile comprensione, da parte della nostra Associazione, l'esclusione delle due figure Professionali citate dall'apposizione del visto di conformità.

Già precedentemente quando la funzione di Revisore Legale, veniva considerata dall'ordinamento giuridico italiano una funzione del Commercialista, l'Unione Europea era intervenuta nei confronti dello Governo Italiano, prevedendo sanzioni, nel qual caso l'attività di Revisore Legale non fosse considerata Professione autonoma.

Alla luce di tutto questo, il Parlamento Italiano dovette legiferare in tal senso, con l'introduzione nel nostro ordinamento del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n° 39, che introduce la figura professionale del Revisore.



Come si può ben vedere la strada da intraprendere è questa, ed è una strada quasi obbligata, in quanto l'Unione Europea non accetta ulteriori discriminazioni tra Professionisti, ma rimette all'autonomia privata dell'Associazione e al principio cardine della libera concorrenza lo svolgimento di tali attività, il cui controllo può essere svolto dall'Associazione di appartenenza per quanto riguarda i Tributaristi o dal Ministero competente per quanto riguarda i Revisori Legali.

In conclusione, ci permettiamo di far osservare e valutare a codesta Commissione quanto esposto precedentemente, al fine di includere i Tributaristi qualificati di cui alla legge 4/2013 e certificati a norma UNI 11511:2020 ed i Revisori Legali iscritti presso il MEF, tra i soggetti deputati all'apposizione del Visto di conformità.

Si fa presente che la nostra proposta emendativa non comporta maggiori oneri per lo Stato, e nello stesso tempo vi sarebbe un maggior numero di soggetti certificatori.

Nella speranza di aver dato un utile contributo siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Presidente nazionale

Dott. Roberto Falcone